CAMERA DEI DEPUTATI N. 4093

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIRAGUSA, VELO, GHIZZONI, PES, DE PASQUALE, QUARTIANI, BERRETTA, BOSSA, BURTONE, CAPANO, CAPODICASA, CARDINALE, CAUSI, COSCIA, FIANO, GENOVESE, MARIANI, RIGONI, RUGGHIA, ANTONINO RUSSO, SAMPERI, SBROLLINI, SCARPETTI, STRIZZOLO, TRAPPOLINO

Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna e nelle piccole isole

Presentata il 17 febbraio 2011

Onorevoli Colleghi! — La questione della continuità didattica nelle classi che ricadono in zone geograficamente disagiate è assai grave e necessita della dovuta attenzione.

Gli alunni e gli studenti che risiedono in zone di montagna e nelle piccole isole sono sfavoriti da tale condizione: la continuità didattica, il successo formativo e le pari opportunità sono difficili, a volte impossibili, se per lunghi periodi, come succede molto di frequente, i ragazzi e le ragazze restano senza docenti e senza personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) in attesa che qualcuno ac-

cetti l'incarico nelle scuole in cui sono iscritti.

È il disagio vero, delle vere scuole di montagna, delle vere scuole delle piccole isole

Il decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004 e seguenti avevano in realtà creato una abnormità: definire infatti scuole di montagna quelle situate a 600 metri dal livello del mare e attribuire un doppio punteggio ai docenti di quelle classi ha creato situazioni di privilegio. La Corte costituzionale è intervenuta a fermare i privilegi, ma adesso occorre intervenire

per tutelare il diritto degli alunni che vivono nelle piccole isole o nelle zone di montagna, ponendo in atto interventi che affermino concretamente il principio delle pari opportunità per chi vive in zone geograficamente disagiate.

Occorre trovare strategie che incentivino il personale scolastico ad accettare incarichi di insegnamento in quelle sedi, favorendo i residenti e incentivando quei docenti che scelgono di insegnare in sedi davvero svantaggiate, pur non essendovi residenti e prestandovi effettivamente il servizio, senza mettersi in aspettativa o in malattia dal giorno dopo.

Occorre affermare il principio del diritto degli alunni che vivono in zone disagiate di vedersi garantite la qualità e l'efficacia del sistema scolastico, a partire dalla continuità didattica.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto realizzare il pieno diritto allo studio (così come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione) dei minori residenti nei territori svantaggiati e salvaguardare il principio di continuità territoriale. A tale scopo, dopo aver definito con esattezza cosa si intende per « scuole

di montagna e delle piccole isole » si prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destini ogni anno i fondi necessari al funzionamento e agli strumenti informatici e multimediali per gli istituti scolastici oggetto della presente proposta di legge; assicuri la stabilità dell'organico del personale costituendo l'organico funzionale, in base al numero delle iscrizioni nell'arco di almeno tre anni consecutivi e dando la precedenza ai docenti di ruolo che dimostrino di risiedere stabilmente nella località disagiata; definisca gli incentivi, nell'ambito della contrattazione sindacale, a favore del personale direttivo, docente e ATA, al fine di garantire la continuità didattica; assicuri la tempestiva sostituzione dei docenti assenti, per periodi brevi, dando precedenza ai docenti residenti nel territorio in cui viene conferita la docenza; sentiti i sindaci dei comuni interessati e nell'ambito della Conferenza unificata, definisca le deroghe alla normativa vigente necessarie a garantire il diritto allo studio e le pari opportunità per i ragazzi frequentanti i plessi scolastici di cui alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di realizzare quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, di salvaguardare la continuità territoriale, assicurando parità di trattamento a tutti i minori, nonché di garantire l'obbligo di istruzione e la qualità del sistema scolastico anche nei territori svantaggiati geograficamente, la presente legge riconosce e valorizza le scuole delle montagne e delle piccole isole, quali strutture educative e formative per gli studenti e di promozione socio-culturale per le comunità locali, operanti in contesti geografici svantaggiati, e si propone di eliminare gli ostacoli alla loro piena autonomia e all'efficacia della loro azione per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla Costituzione.

ART. 2.

(Individuazione delle istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi).

1. Ai fini della presente legge, per scuole di montagna si intendono i plessi scolastici situati oltre 1.000 metri sul livello del mare, che distano più di 20 chilometri da un centro abitato ove è presente il medesimo ordine e grado di scuola, e per scuole delle piccole isole si intendono i plessi scolastici delle isole minori.

ART. 3.

(Interventi a favore delle scuole di montagna e delle piccole isole).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti

scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare ai plessi scolastici di cui all'articolo 2.

2. Ai fini del comma 1, è iscritto annualmente nel bilancio dello Stato uno stanziamento pari alle necessità rilevate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 4.

(Organico).

- 1. Al fine di assicurare la stabilità dell'organico del personale, nelle scuole di cui all'articolo 2 è costituito l'organico funzionale d'istituto.
- 2. L'organico di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi.

ART. 5.

(Incentivi a favore della continuità didattica).

- 1. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che fa espressa richiesta di servizio nelle scuole di cui all'articolo 2 e che dimostra di possedere la contestuale residenza e l'abituale dimora nei medesimi territori è attribuita precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.
- 2. Gli incarichi a tempo determinato per le scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 2 hanno durata triennale.
- 3. Al personale direttivo, docente e ATA assunto a tempo determinato con il vincolo della triennalità o a tempo indeterminato e non residente, che presta effettivamente servizio in modo continuativo

nelle scuole di cui all'articolo 2, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:

- *a)* indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;
- *b)* equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove applicato.
- 4. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano i benefici previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 1º marzo 1957, n. 90.

ART. 6.

(Supplenze brevi).

1. Al fine di assicurare la tempestività della sostituzione dei docenti assenti, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee, limitatamente alle supplenze di durata non superiore a un mese, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere la contestuale residenza e l'abituale dimora nel territorio nel quale è conferita la supplenza. Le supplenze non sono prorogabili.

Art. 7.

(Deroghe).

- 1. Al fine di garantire il diritto allo studio e pari opportunità a coloro che vivono nelle località di montagna e nelle piccole isole, per le scuole di cui all'articolo 2 della presente legge sono ammesse deroghe a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.
- 2. Le deroghe di cui al comma 1 sono individuate in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legi-

slativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentiti i sindaci dei comuni interessati.

Art. 8.

(Norma finale).

1. Gli incentivi di cui all'articolo 5 sono oggetto di apposita contrattazione sindacale.



16PDI.0046660